



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale
GIANPAOLO BOTTACIN

Prot. n. 86298

Venezia, 6 marzo 2018

Coordinamento Comitati NO PFAS

Oggetto: inquinamento da PFAS. Rimozione fonte inquinamento da PFAS-Miteni.

A riscontro dei rilievi evidenziati nella nota pervenuta dal Coordinamento Acqua libera dai PFAS in data 22.02.2018 con riguardo alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1590 del 04.10.2017, specificamente riferite alla quantificazione di più restrittivi livelli di performance dei composti PFAS per le acque potabili e alla fissazione di limiti agli scarichi, si ricorda, come già espresso in molteplici occasioni che la competenza in materia di definizione dei limiti di concentrazione spetta prioritariamente allo Stato. Ciò sia con riguardo alla tutela delle acque potabili che delle autorizzazioni allo scarico.

La competenza statale è stata peraltro ribadita anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; in particolare il verbale della recente seduta plenaria della Commissione del 18.02.2018, riporta la "Relazione di aggiornamento sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto", che cita esplicitamente al par. 1.9: "In effetti, il combinato disposto degli articoli 75 e 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non lascia spazio a dubbi che la competenza a fissare limiti per le nuove sostanze non presenti nelle suddette tabelle sia di esclusiva competenza statale, mentre la competenza regionale si esaurisce nell'imposizione di limiti più restrittivi, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato La fissazione dei limiti deve, quindi, essere fatta dallo Stato, mediante l'inserimento dei limiti agli scarichi dei PFAS nella tabella 3 e nella tabella 4 dell'allegato 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tutela delle acque), e con



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale
GIANPAOLO BOTTACIN

l'inserimento delle CSC per i PFAS nelle tabella 1 colonna A e colonna B, dell'allegato 5, del titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (bonifica dei siti contaminati), per fissare i limiti delle CSC nei terreni, e nella tabella 2, dell'allegato 5, del titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (bonifica dei siti contaminati), per fissare i limiti delle CSC nelle acque di falda”.

Peraltro, anche considerando l'azione della Magistratura, si riporta nella medesima Relazione che “Del resto, anche lo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, nel corso della sua audizione, ha lamentato il mancato inserimento dei PFAS nelle tabelle allegate al decreto legislativo n. 152 del 2006 e la conseguente impossibilità del suo ufficio, a causa di tale assenza, di contestare ai vertici della Miteni il reato contravvenzionale previsto dall'articolo 137 del testo unico ambientale, che sanziona lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Stanti le competenze ministeriali in materia ambientale, ma anche in materia di tutela delle acque potabili, come già evidenziato nelle premesse della citata DGR n. 1590/2017, la Regione è intervenuta nel merito innanzitutto chiedendo al Ministero della Salute, con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità prot. n. 187486 del 12.05.2017, di valutare l'adozione di livelli di performance inferiori rispetto a quelli assunti in conseguenza al parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Ottenendo la risposta da parte del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, che rimanda di fatto alla Regione la fissazione di limiti provvisori in ragione del principio di precauzione.

La Regione si è inoltre attivata in molteplici occasioni presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per richiedere la fissazione di limiti statali da imporre sugli scarichi, senza ottenere riscontro positivo in merito, ma un costante rimando all'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale, a detta del Ministero, consentirebbe alla Regione di agire comunque con propri provvedimenti, anche in assenza di limiti statali. A tale proposito tuttavia, la stessa



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale

GIANPAOLO BOTTACIN

Commissione parlamentare, nella predetta “Relazione di aggiornamento sull’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto”, afferma esplicitamente che “Tuttavia l’articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recita testualmente, al comma 2, che “le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 della parte terza del presente decreto”. Dal che si deduce che i limiti allo scarico devono essere fissati dallo Stato, come stabilito in modo chiaro e inequivoco dalla norma contenuta nell’articolo 75, comma 4, secondo cui “con decreto dei ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall’Unione Europea...”, se naturalmente queste intervengono, diversamente è lo Stato che deve provvedere”.

Di fatto lo Stato non ha ritenuto di adottare i propri provvedimenti su scala nazionale, lasciando alla Regione l’onere di stabilire limiti locali con valenza provvisoria, secondo il principio di precauzione.

A tale proposito, dal punto di vista strettamente ambientale, va in ogni caso precisato che il “principio di precauzione” non è un concetto generico applicabile tout court, ma un principio regolato da precise linee guida, che richiedono una rigorosa analisi causa-effetto ed una conseguente valutazione specifica caso per caso. La stessa Commissione Europea con apposita comunicazione in data 02.02.2000 specifica al punto 4) che “il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio [...] non deve essere confuso con l’elemento di prudenza cui gli scienziati ricorrono nel valutare i dati scientifici. L’attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica quanto più completa possibile, identificando in ciascuna fase il grado di incertezza scientifica.”

Inoltre al punto 5.1. del medesimo documento, la Commissione Europea afferma: “E’ opportuno rilevare tuttavia che il principio di precauzione non può in nessun caso legittimare l’adozione di decisioni arbitrarie”. Viene in sintesi autorevolmente richiamata la necessità del



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale

GIANPAOLO BOTTACIN

rigore scientifico nell'attuazione delle decisioni conseguenti all'adozione di tale principio, che non deve comportare, al contrario, a porre in essere azioni soggettive autonomamente assunte.

In considerazione della necessità di mantenere il rigore scientifico nella adozione delle misure, va innanzitutto ricordato che le attuali metodiche di misurazione non consentono di rilevare l'assenza totale di PFAS nelle acque, poiché al di sotto di determinati valori, ancorché molto bassi, la misurazione non risulta possibile. L'imposizione di concentrazioni nulle agli scarichi, o nelle acque, può avvenire pertanto solamente in modo "virtuale".

In secondo luogo si ricorda che la Regione si è fatta parte attiva presso i competenti Ministeri della Salute e dell'Ambiente affinché venisse esaminata presso la competente Commissione REACH la propria proposta di vietare la commercializzazione di TUTTE le sostanze PFAS; a tal fine è stata predisposta e consegnata ai Ministeri anche idonea documentazione a riguardo. Va infatti ricordato che attualmente non sono obbligatorie a livello europeo specifiche indicazioni in etichetta riguardo alla presenza di sostanze (inclusi i PFAS) inferiori all'1% nei prodotti utilizzati ad esempio come materie prime. Tale percentuale si abbassa allo 0,1 % per le sole sostanze già classificate come pericolose: nel caso dei PFAS, tale classificazione comprende solo due composti a catena lunga. Ciò comporta necessariamente che i PFAS possano essere utilizzati anche in modo inconsapevole nel comparto industriale e, anche se impiegati in minime percentuali, la loro presenza può risultare determinante nella contaminazione delle acque di scarico o di processo, atteso che le misurazioni condotte da ARPAV usano come unità di misura il miliardesimo di grammo.

Se il Presidente avesse il potere di vietare produzione e utilizzo, lo avrebbe già fatto. Invece si deve inchinare alle normative nazionali ed europee che non permettono ad una Autorità locale di intervenire su aspetti soggetti alle normative sulla concorrenza ed i mercati.

Nel sottolineare quindi il nostro impegno e il nostro supporto ad ogni azione utile alla risoluzione della problematica PFAS a cui, come Regione, non abbiamo mai pensato e non vogliamo nemmeno ora sottrarci (tant'è che, nostro malgrado, abbiamo ricevuto ad oggi ben 34 -



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale

GIANPAOLO BOTTACIN

trentaquattro!! - ricorsi, molti dei quali in cui ci viene contestato l'eccesso di potere), resta tuttavia il fatto che la competenza specifica deve essere ricercata in capo al governo nazionale.

Per questa ragione trasferiremo prontamente le vostre segnalazioni al Ministero dell'Ambiente, a cui confermeremo altresì piena collaborazione.

Cordialmente

dott. ing. Gianpaolo Bottacin